



COMUNE DI POVEGLIANO

Provincia Di Treviso

REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO AFFISSIONI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2011)

SOMMARIO

Capo Primo – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Articolo 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Capo Secondo – IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 5 – TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 6 – QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 7 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 8 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI

Articolo 9 – RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 10 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

Articolo 11 – SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

Articolo 12 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Articolo 13 – AUTORIZZAZIONE

Articolo 14 – RESPONSABILITÀ, DECADENZA, REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

Articolo 15 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Articolo 16 – NON NECESSARIETÀ DELL’AUTORIZZAZIONE

Articolo 17 – LIMITAZIONI E DIVIETI PER L’INSTALLAZIONE DI PUBBLICITÀ SULLE STRADE

Articolo 18 – RIMOZIONE ANTICIPATA O SPOSTAMENTI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Capo Terzo – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Articolo 19 – OGGETTO DELL’IMPOSTA

Articolo 20 – SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA

Articolo 21 – SOGGETTO ATTIVO DELL’IMPOSTA

Articolo 22 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

Articolo 23 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

Articolo 24 – OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 25 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

Articolo 26 – DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Articolo 27 – TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITÀ

Articolo 28 – MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

Articolo 29 – RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Articolo 30 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Articolo 31 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Articolo 32 – RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Articolo 33 – RIMBORSI

Articolo 34 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Articolo 35 – ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

Capo Quarto – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 – ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 37 – SOGGETTO PASSIVO

Articolo 38 – MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39 – TARIFFE DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 40 – RIDUZIONI DEL DIRITTO

Articolo 41 – PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

Articolo 42 – ESENZIONI DAL DIRITTO

Capo Quinto – SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 43 – SANZIONI TRIBUTARIE

Articolo 44 – INTERESSI

Articolo 45 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 46 – FINALITÀ DELLE SANZIONI

Capo Sesto – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47 – ENTRATA IN VIGORE

Capo Primo – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'articolo 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento si intendono rispettivamente:
 - a) per "impianto" l'impianto pubblicitario e delle pubbliche affissioni;
 - b) per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) per "insegna/e" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - e) per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, il Comune di Povegliano appartiene alla V classe.

Articolo 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'articolo 32 del decreto.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione relativi ad annualità non di sua competenza; viceversa il Concessionario dovrà procedere, anche dopo la scadenza del proprio contratto, a tutte le attività di notifica e riscossione, anche coattiva, dei crediti residui relativi alle annualità ricomprese nel proprio periodo contrattuale; tutte le spese inerenti a tale gestione/stralcio sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE *(Art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Capo Secondo – IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 5 – TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

(Artt. 12, 13, 14, 15 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il decreto, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;

d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia".

È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

La pubblicità predetta può essere effettuata con conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Capo Terzo del presente Regolamento.

5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi

d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

- c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 6 – QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI *(Art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993)*

- 1. La quantità degli impianti che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, viene autorizzata con apposito atto di Giunta Comunale e può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo.
- 2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Articolo 7 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 5.091 unità registrata al 31/12/2010 non deve essere inferiore a metri quadrati 60 corrispondenti a metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
- 2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a metri quadrati 500 con la possibilità di un ulteriore incremento del 10 per cento, pari ad una superficie totale di 550 metri quadrati.

Articolo 8 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI

(Art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio Comunale.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
3. Il Piano Generale degli Impianti è approvato dalla Giunta Comunale e può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 9 – RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti è destinata per almeno il 10 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 10 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti stabiliti dal Piano Generale degli Impianti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. Le modalità per la installazione sono quelle di cui all'articolo 16 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 11 – SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 12 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 13 – AUTORIZZAZIONE *(Art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporaneo, non compresi nelle tipologie di cui al successivo articolo 16, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.
2. Il Responsabile del Servizio dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per immobili o aree classificate come beni culturali o beni paesaggistici ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il provvedimento di autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo.
4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di ogni altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della relativa autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi simili, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento.
7. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 14 – RESPONSABILITÀ, DECADENZA, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'articolo 20 del Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
 - b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati;
 - c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 13, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Responsabile del Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza e Codice Fiscale o Partita IVA del richiedente e dichiarazione della attività autorizzata o svolta;
 - b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di Codice Fiscale o Partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A..
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) documentazione fotografica (formato minimo centimetri 10x15) dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte;
 - b) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati comunque tale da rendere leggibile il grafico (scala 1:50), gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che va ad interessare;
 - c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.

4. Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.
5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.
6. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al Concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Articolo 16 – NON NECESSARIETÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento:
 - a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, sugli zerbini, sui pavimenti e cose simili;
 - c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiore a mezzo metro quadrato;
 - d) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
 - e) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno di locali aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che ne costituisca l'insegna principale;
 - f) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
 - g) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli;
 - h) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
 - i) pubblicità in forma ambulante;
 - l) pubblicità sonora nelle forme previste.

Articolo 17 – LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'INSTALLAZIONE DI PUBBLICITÀ SULLE STRADE

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al

titolo II - punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni.

2. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi simili è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 18 – RIMOZIONE ANTICIPATA O SPOSTAMENTI DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il Responsabile del Servizio dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, di cui al precedente comma 1, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Capo Terzo – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Articolo 19 – OGGETTO DELL'IMPOSTA *(Art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente Regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 – SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA *(Art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 21 – SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (articolo 1 del decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (articolo 13 - comma 2, del decreto);
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (articolo 13 - comma 2, del decreto);
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (articolo 13 - comma 2, del decreto);
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (articolo 13 - comma 3, del decreto).
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (articolo 15 - comma 2, del decreto).

Articolo 22 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo articolo 23.

Articolo 23 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal Concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal Comune o dal Concessionario.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 45 del presente Regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

Articolo 24 – OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE *(Art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o

ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente Regolamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui all'articolo 13 il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

Articolo 25 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie (articolo 9 - comma 1, del decreto):
 - a) articolo 12 del decreto:
 - 1) comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
 - 2) comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
 - b) articolo 13 del decreto - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
 - c) articolo 14 del decreto:
 - 1) comma 1 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo

da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi;

- 2) comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

- a) articolo 14 - comma 4 del decreto - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b) articolo 15 del decreto:

- 1) comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;
- 2) comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- 3) comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto;
- 4) comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
- 5) comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a 3 mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

- a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (articolo 12 - comma 2, del decreto);

- b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (articolo 14 - comma 2, del decreto).
4. Si applica una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:
- a) pubblicità di cui all'articolo 14 - comma 3, del decreto;
 - b) pubblicità di cui all'articolo 14 - comma 5, del decreto.

Articolo 26 – DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i mezzi pubblicitari, compresi quelli destinati alle affissioni dirette:
 - a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;
 - b) polifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
2. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. Le superfici inferiori ad 1 metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 27 – TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITÀ

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al Concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del decreto.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Articolo 28 – MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (articolo 7 - comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (articolo 7 - comma 7, del decreto).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (articolo 13 - comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento per superfici comprese tra metri quadrati 5,5 ed 8,5 (art. 12 comma 4 del decreto) per:
 - a) pubblicità di cui all'articolo 12 del decreto:
 - 1) comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.;
 - 2) comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'articolo 13 - comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento per superfici superiori a metri quadrati 8,5 (art. 12 comma 4 del decreto) per:
 - a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo;
 - b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo.

Articolo 29 – RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (articolo 7 - comma 6, del decreto).
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per tutti i mezzi pubblicitari previsti ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del presente Regolamento, purché esposti nell'ambito temporale dell'organizzazione della manifestazione di cui ai punti a) b) c) del presente comma.

Articolo 30 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA *(Art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.
3. È fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 31 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il Comune, o il Concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono

essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

Articolo 32 – RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

(Art. 9 - comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 oppure con le modalità stabilite dal Regio Decreto n. 639/1910.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 33 – RIMBORSI *(Art. 1 - comma 172, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune o il Concessionario provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

Articolo 34 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA *(Art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e quelli

riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13 del decreto;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto).

Articolo 35 – ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di 2 volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (articolo 13 - comma 4, del decreto).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati (articolo 7 - comma 2, del decreto).
3. Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a € 1,00.

Capo Quarto – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 – ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. È istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'articolo 18 - comma 2, del decreto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 37 – SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Articolo 38 – MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire all'ufficio competente del Comune ovvero al Concessionario il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario stesso.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni ovvero mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente

Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 39 – TARIFFE DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto.
2. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Articolo 40 – RIDUZIONI DEL DIRITTO *(Art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 42 del presente Regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 41 – PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto.
2. Il Comune o il Concessionario per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'articolo 32 del presente Regolamento.

Articolo 42 – ESENZIONI DAL DIRITTO *(Art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a € 1,00.

Capo Quinto – SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 43 – SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 258,23.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

Articolo 44 – INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi in misura legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi in misura legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 45 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I - sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative,

anche quelle tributarie, di cui all'articolo 43 del presente Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'articolo 1 - comma 161, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 46 – FINALITÀ DELLE SANZIONI

1. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impianistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Capo Sesto – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2012.